TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione Specializzata per la Materia di Impresa

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei signori magistrati

Dott.ssa Manuela Farini	Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra	Giudice
Dott. Luca Boccuni	Giudice est.

Nel procedimento recante n. 11361/2015 R.G. introdotto *ex* art. 669 *terdecies* cpc da A e B, con l'avv.to [illegible] contro C D E F G [illegible], con l'avv.to [illegible], nonché contro H e I srl, in persona del curatore speciale avv.to [illegible], sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.2.2016, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 19.6.2015, A e B si sono professati, il primo titolare del 25 % delle partecipazioni azionarie in H spa, essendo gli altri soci C per il 20 % del capitale, F per 15 % del capitale, D per il 20 % e E per il rimanente 20 % del capitale, nonché entrambi di essere soci di certa I srl con una partecipazione rispettivamente del 14 % e dell'11 % del capitale, essendo gli altri soci G, F e D, titolari della quota del 20 % ciascuno del capitale, E, titolare della quota del 10 %, e C per la quota del 5 % del capitale. Inoltre, hanno affermato che H spa sarebbe gestita da un consiglio di amministrazione composto da C E e D mentre in precedenza e fino al 10.12.2013, data delle

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

dimissioni, sarebbe stata amministrata dagli stessi ricorrenti con rispettive deleghe. Quanto a I srl i ricorrenti hanno allegato la gestione farebbe capo all'amministratore unico C a far data dal 19.9.2003, essendo l'unica attività dell'impresa quella di locare l'immobile adibito a capannone ed uffici sito in alla stessa H spa.

A e I B hanno lamentato come senza giusta causa alcuna, il consiglio di amministrazione di H spa, con delibera del 30.5.2013, avrebbe revocato le deleghe loro in precedenza conferite, con riduzione del compenso da euro 130.000,00.= ad euro 6.000,00.= lordi annui, cos' come hanno affermato l'illegittima modificazione dell'art. 20 dello statuto, sempre di H spa, a seguito di deliberazione assembleare del 23.6.2014, con introduzione di una più gravosa maggioranza necessaria per l'autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità, portata da 1/5 ad 1/3 del capitale, deliberazione successivamente annullata con lodo arbitrale, all'esito del quale la società non avrebbe corrisposto i compensi liquidati a suo carico quale soccombente. Inoltre, A ha lamentato il diniego espresso dal consiglio di amministrazione di H spa alla cessione delle azioni da parte dello stesso ricorrente al fine di realizzare il valore della propria partecipazione.

Quanto ad I srl, i ricorrenti hanno lamentato l'omessa approvazione e deposito dei bilanci di esercizio al 31.12.2012 ed al 31.12.2013, oltre che l'erroneità e l'incongruenza delle scritture contabili e dei procedenti bilanci con particolare riferimento alla circostanza che la voce "crediti esigibili entro l'esercizio sucessivo" per oltre euro 627.000,00.=, indicata nei bilanci chiusi al 31.12.2010 al 31.12.2011, non troverebbe giustificazione nella già ricordata limitata attività della società, vista la drastica riduzione della liquidità negli anni, pur a fronte della regolare corresponsione dei canoni di locazione da parte della H spa, essendo detta posta dell'attivo circolante un mero artificio diretto a coprire prelevamenti eseguiti dall'amministratore C unico legittimato ad operare sui conti della società stessa.

I ricorrenti, sulla scorta di dette attività asseritamente illecite, hanno chiesto la concessione di sequestro conservativo nei confronti degli amministratori e soci di H spa, oltre che della stessa società, indicando come preannunciato giudizio di merito l'azione di responsabilità *ex* artt. 2394, 2395 e 2043 cc, nonché nei confronti

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

di I Srl, del suo amministratore e dei suoi soci, preannunciando l'azione di responsabilità *ex* art. 2476 cc.

H spa si è costituita in persona del curatore speciale eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alla domanda cautelare strumentale alle azioni di responsabilità *ex* artt. 2394 e 2395 cc, mentre, in riferimento alla domanda di sequestro a cautela della richiesta risarcitoria *ex* art. 2943 cc, ne ha eccepito l'inammissibilità e comunque il rigetto. A sua volta, I ha analogamente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda cautelare strumentale all'azione risarcitoria *ex* art. 2476 cc, in ogni caso facendo presente la sua inammissibilità o infondatezza.
A loro volta gli altri convenuti hanno chiesto il rigetto nel merito delle domande cautelari asseritamente infondate.

Con ordinanza del 15.12.2015, il Giudice di prime cure ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di H spa ed I srl con riguardo alle domande cautelari fondate sugli artt. 2394, 2395 e 2476 cc, mentre ha rigetto il ricorso per difetto di *fumus boni iuris* in riferimento alle ulteriori domande cautelari nei confronti di H . spa, I srl e degli altri resistenti C D E F G

Così condannando parti ricorrenti alla rifusione delle spese di lite.
Nel dettaglio, il primo Giudice ha affermato come le azioni *ex* art. 2394 cc (responsabilità verso i creditori sociali e 2395 cc (responsabilità verso i soci ed i terzi per danno diretto), sarebbero volte a far valere il credito risarcitori solo nei confronti dell'organo gestorio della società per azioni (nella specie H spa), escludendosi la possibilità di loro proposizione nei confronti della società medesima. Inoltre, ed in riferimento all'azione *ex* art. 2476 cc, prospettata rispetto a I srl, il Giudice della cautela ha rammentato come la norma prevederebbe l'azione sociale verso gli amministratori della società per il danno da questi cagionato all'ente

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

rappresentato, sussistendo una forma di legittimazione straordinaria del socio a far valere il credito risarcitorio che non gli apparterrebbe, di modo che nessuna pretesa verso I a tale titolo sarebbe prospettabile.

Quanto alla domanda di sequestro strumentale all'azione risarcitoria per fatto illecito *ex* art. 2043 cc, prospettandosi nei confronti di H spa, in relazione alla revoca senza giusta causa delle deleghe conferite ai ricorrenti, il primo Giudice ha ravvisato il difetto di strumentalità della cautela, posta la natura evidentemente contrattuale della responsabilità in questione.

Relativamente al mancato pagamento da parte di H spa dei compensi liquidati a suo in sede arbitrale, il Giudice della cautela ha rilevato come l'inadempimento in questione non potrebbe trovare tutela anticipata mediante la concessione del sequestro, inidoneo ad assicurare i diritti dei ricorrenti, vista la sussistenza dei rimedi esecutivi, già attivati da parte di A , e neppure essedo giustificata la misura conservativa dal punto di vista del *periculum in mora*, vista l'esiguità degli importi oggetto di questione.

Sul ricorso proposto nei confronti degli altri convenuti, il primo Giudice ha motivato escludendo il *fumus boni iuris* in primo luogo relativamente alla domanda cautelare inerente alla revoca delle deleghe per difetto di giusta causa e rispetto alla quale A e B hanno affermato la sussistenza del danno in termini di mancata percezione dei compensi originariamente previsti ed in termini di pregiudizio alla loro immagine. Il Giudice della cautela ha valorizzato la circostanza che A avrebbe sporto denuncia – querela, lamentando che C ., nel corso di un incontro avuto con alcuni agenti di H spa, avrebbe riferito come egli sarebbe stato colluso con clienti e fornitori dell'impresa, giustificando il consiglio di amministrazione la revoca delle deleghe in riferimento a comportamenti di *mala gestio* quali l'alterazione di ordinativi e della documentazione di trasporto mediante accesso ai sistemi informatici con l'uso di *password* non autorizzate, al fine di nascondere l'esistenza di un doppio magazzino, e quali pagamenti non giustificati e sottrazione di beni e materiali aziendali, tanto da essere denunciati all'autorità giudiziaria e come comprovato dalle indagini già espletate. Il primo Giudice, benché riconosca che detti comportamenti non risulterebbero suffragati da puntuali riscontri ha affermato come mancherebbe il *fumus* della mancanza di giustificazione della revoca, tenuto conto che il rapporto si fonderebbe sulla fiducia, venuta meno in

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

ragione dei fatti narrati, e dovendosi considerare che il danno all'immagine non sarebbe suffragato da elementi idonei a far ritenere sussistente il pregiudizio allegato.

Quanto alla modificazione dello statuto di H Spa, delibera annullata in sede arbitrale, il Giudice ha escluso la sussistenza del *fumus* relativo al preteso danno lamentato dai ricorrenti e derivante dall'impossibilità di esercitare l'azione sociale di responsabilità diretta a mantenere il valore delle quote.

In riferimento all'asserito diniego di cessione delle quote da parte di A il provvedimento cautelare ha evidenziato come l'art 6 dello statuto di H spa prevederebbe che l'organo amministrativo, nell'interesse della società, ben avrebbe la possibilità di negare il trasferimento, motivando detto diniego, e che nel caso di specie, posto che A avrebbe comunicato il suo intento di cedere le partecipazioni a certa L spa, società concorrente, il rifiuto di autorizzare la cessione sarebbe pienamente giustificato dal timore che l'avente causa avrebbe potuto sfruttare le notizie relative alla società per operare contro gli interessi commerciali di H spa. Inoltre, il Giudice ha escluso che la convocazione, dopo quattro mesi, dell'assemblea dei soci, chiamata per statuto a pronunciarsi sul diniego, possa reputarsi in sé fonte di danno risarcibile, anche alla luce che l'assemblea medesima avrebbe confermato la decisione del consiglio di amministrazione.

Relativamente alla responsabilità risarcitoria dell'amministratore di I e dei suoi soci per omessa approvazione dei bilanci di esercizio e della ritardata convocazione delle relative assemblee, il Giudice della cautela ha osservato come i ricorrenti avrebbe omesso di indicare il pregiudizio dagli stessi subito. Infine, relativamente alle affermate indebite sottrazioni di fondi di I occultate contabilmente con la voce "crediti esigibili entro l'anno successivo", il provvedimento cautelare ha rilevato come, benché si possa affermare un difetto di trasparenza nella gestione dell'impresa da parte dell'amministratore C mancherebbe ogni prova relativamente ai fondi distratti e alla quantificazione del danno.

A e B hanno interposto reclamo con ricorso depositato il 13.12.2015, osservando che in sede di prime cure gli stessi avrebbero

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

precisato di aver agito nei confronti di H spa sussistendo la sua responsabilità sia in riferimento alla revoca delle deleghe, sia in riferimento al mancato pagamento della liquidazione delle spese arbitrali. Rispetto alla prima domanda i reclamanti hanno osservato di non avere indicato l'esclusivo titolo extracontrattuale in forza del quale essi avrebbero richiesto la cautela per la revoca delle deleghe, di modo che il primo Giudice avrebbe scorrettamente reputato la prospettata domanda come fatta valere a tale titolo, così scorrettamente escludendo la strumentalità della cautela rispetto alla domanda di merito, dovendo il Giudice qualificare d'ufficio la responsabilità come contrattuale, al di là della incompleta indicazione delle norme invocate.

Quanto all'esclusione della legittimazione passiva di I, i reclamanti hanno rilevato che anche detta società dovrebbe rispondere verso i soci del danno derivante dalla omessa approvazione dei bilanci e dal mancato ripristino delle casse sociali a seguito delle sottrazione allegate, con diritto, eventualmente di rivalersi verso i suoi amministratori, e conseguente erroneità della decisione presa in punto di difetto di legittimazione passiva.

A e B, hanno lamento come il primo Giudice avrebbe scorrettamente ritenuto non provato il difetto di giusta causa della revoca delle deleghe, non essendo sufficiente affermare il venire meno del rapporto fiduciario e dovendo essere provata la sussistenza della giusta causa della revoca, prova che in ragione degli elementi raccolti in giudizio non sarebbe stata fornita, visto il difetto di riscontro circa gli atti di *mala gestio* imputati ai delegati medesimi.

Sulla affermata illegittima modifica dello statuto di H spa, posto l'annullamento della deliberazione, i reclamanti hanno affermato che in modo ingiustificato il provvedimento impugnato avrebbe impedito ai soci di esercitare in via cautelare l'azione sociale di responsabilità diretta a mantenere il valore della quota, ben potendo i soci lamentarsi che la loro partecipazione abbia perso di valore chiedendo il correlativo ristoro e risultando che H spa avrebbe perduto il proprio capitale sociale nel primo trimestre del 2015, secondo quanto appurato dal collegio sindacale.

Sul diniego della cessione, A ha affermato che non sarebbe provato che L fosse intenzionata ad acquistare le quote al fine di porre in essere condotte concorrenzialmente illecite, mentre la clausola statutaria, in violazione della legge, non prevederebbe alcun obbligo da parte della società o degli altri soci di acquistare

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

le azioni offerte ovvero di provvedere ala liquidazione della partecipazione, cosicché il diniego e la successiva delibera di assemblea di approvazione dell'operato del CdA avrebbero cagionato il danno lamentato di cui dovrebbero rispondere, oltre che la società (art. 2355 *bis* cc), anche i suoi amministratori e soci.

Quanto alla omessa approvazione dei bilanci e tardiva convocazione delle relative assemblee di , sulla scorta del fatto che detta condotta debba essere considerata fonte di responsabilità, i ricorrenti hanno affermato che scorrettamente il primo Giudice avrebbe rilevato il difetto di allegazione del danno, posto che in sede di prime cure il pregiudizio sarebbe stato precisato come corrispondente al valore della quota desumibile dal patrimonio netto della società, titolare del cespite immobiliare concesso in locazione a spa.

Anche il diniego della tutela cautelare relativamente alla distrazione da parte di dei fondi di mediate le appostazioni contabili non veritiere, è stato censurato, così concludendosi per l'accoglimento delle richieste di sequestro già avanzate in prime cure.

Si sono costituti i resistenti tutti. Il curatore speciale di entrambe le società convenute ha, preliminarmente, precisato la permanenza della sua rappresentanza processuale, considerato che il provvedimento giudiziale di nomina estenderebbe i suoi effetti, nell'ambito del giudizio sino a che non vengano meno le situazioni contingenti che detta nomina abbiano giustificato. srl, quindi, ha ribadito la correttezza della pronuncia del primo Giudice che ha escluso la sua legittimazione passiva, considerato che la cautela richiesta verso la stessa riguarderebbe una domanda *ex* art. 2476 cc, tenuto conto che il pregiudizio lamentato, quale minor valore della partecipazione, sarebbe danno indiretto derivante dal pregiudizio patrimoniale sopportato dalla stessa società, e quindi danno non risarcibile dalla stessa.

Analogamente ha svolto le proprie difese spa in riferimento alle domande cautelari relative al preteso risarcimento azionato *ex* art. 2394 e 2395 cc per il pregiudizio arrecato dalla condotta degli amministratori. Inoltre, spa ha evidenziato, in riferimento alla domanda relativa all'asserita illegittima revoca delle

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

deleghe, la certa natura contrattuale della pretesa, con difetto di strumentalità della richiesta prospettata come forma di responsabilità extracontrattuale *ex* art. 2043 cc e non potendosi ammettere in sede di reclamo l'ampliamento delle domande prospettando tutela differente. Nel merito di detta pretesa, H spa ha comunque rilevato come, non potendosi equiparare la revoca dell'amministratore alla revoca delle deleghe, ha osservato come il conferimento di queste ultime rappresenterebbe un semplice atto di organizzazione interna del tutto discrezionale, come discrezionale dovrebbe essere la possibilità di farle venire meno, ed inidoneo a far scaturire un diritto tutelabile al mantenimento delle stesse, potendo esse essere revocate senza che ciò comporti condotta illecita fonte di obbligo risarcitorio.

Entrambe le società resistenti hanno fatto presente che il giudizio di primo grado si è concluso con la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite liquidate, quanto alle società, in complessivi euro 5.000,00.=, così osservando che detta ordinanza debba essere interpretata nel senso che la somma liquidata debba essere riconosciuta a ciascuna convenuta, in quanto diversamente detta liquidazione sarebbe ben al di sotto dei parametri medi di liquidazione.

Gli altri resistenti hanno reiterato l'eccezione preliminare, secondo cui difetterebbe l'integrità del contraddittorio, posto che A e B avrebbero chiesto la misura del sequestro , oltre che ai danni di H spa e dei suoi soci indicati nelle persone dei signori C, D, E, F, G - -, così come avrebbero chiesto la misura nei confronti di I e dei suoi soci, peraltro, non indicati, pur se risultanti dalla visura camerale depositata in atti, dovendosi così integrare il contraddittorio nei confronti di essi. Inoltre, i convenuti hanno ribadito la carenza di legittimazione attiva di B per non essere più lo stesso socio di H spa.

Nel merito, i convenuti hanno ribadito le proprie difese già svolte nel giudizio di prime cure, concludendo per il rigetto del reclamo.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

Nell'esaminare le domande cautelari reiterare in sede di reclamo da A e B appare opportuno considerare partitamente le singole doglienze imputate a vario titolo nei confronti, sia delle società H spa e I srl, sia soli soci e amministratori, evidenziandosi, preliminarmente come sia del tutto privo di fondamento quanto eccepito da questi ultimi secondo cui il contraddittorio non sarebbe integro, non essendo indicati i soci di I.
Ciò che rileva, non è solo che detti soci nei confronti dei quali la misura cautelare è richiesta sono espressamente elencati con il ricorso introduttivo del giudizio (pag. 4 del ricorso cautelare), ma essi corrispondono ai soci risultanti dalla visura acquisita in atti, oltre ad essere stati essi tutti convenuti nel processo.

In primo luogo, va considerata la doglianza della affermata illegittima revoca delle deleghe conferite a A e B nel contesto del consiglio di amministrazione di H spa, condotta illecita imputata a H spa, ai suoi amministratori e soci, chiedendo i ricorrenti la misura del sequestro conservativo a cautela del rispettivo credito risarcitorio, sorto in ragione della responsabilità affermata ai sensi degli artt. 2394cc , 2395 cc e 2043 cc, secondo quanto chiaramente si indica a pagina 5 del ricorso medesimo al fine di individuare le azioni di merito rispetto alle quali il procedimento cautelare sarebbe strumentalmente prodromico.
Ciò detto deve reputarsi del tutto inammissibile nella presente fase di reclamo introdurre titoli diversi di responsabilità al fine di fondare la richiesta cautelare, assumendo come la responsabilità contrattuale sottesa alla richiesta di risarcimento per la revoca delle deleghe sia, in realtà, una mera riqualificazione giuridica del fatto allegato. In verità, i fatti sottesi alla responsabilità contrattuale sono differenti, quanto a rilevanza, rispetto ai fatti sottesi alla responsabilità extracontrattuale. Consegue che, dovendosi chiaramente ritenere contrattuale la domanda di risarcimento vantata dai ricorrenti verso H deve escludersi la sussistenza della strumentalità del sequestro preteso ai danni della società rispetto alla preannunciata domanda *ex* art. 2043 cc, oltre a doversi riaffermare l'assoluto difetto di legittimazione passiva della società medesima rispetto alle prospettate azioni *ex* art. 2394 cc e 2395 cc., anch'esse ovviamente di natura extracontrattuale, e rispetto alle

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

quali la responsabilità può essere predicata esclusivamente nei confronti degli amministratori della società a cagione del danno arrecato ai creditori sociali, per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, ovvero per il danno direttamente cagionato al socio o al terzo da atti dolosi o colposi degli amministratori.

In riferimento, alla pretesa cautelare relativa al credito risarcitorio asseritamente vantato verso i soci e gli amministratori di H, deve osservarsi che la revoca delle deleghe è atto proprio del consiglio di amministrazione delegante, escludendosi così che della possibile revoca possano rispondere i soci in quanto tali. Inoltre, è bene precisare che la revoca delle deleghe non può essere considerato atto gestorio dell'attività di impresa, ma atto organizzativo interno incidente sul rapporto di mandato organico esistente tra società e amministratore e, quindi, l'attribuzione della delega e la sua revoca possano reputarsi inerenti al rapporto di natura contrattuale esistente tra amministratore delegato e società, tenuta a retribuire la delega, ove previsto, nonché tenuta al suo rispetto, ove si reputi che la delega possa essere revocata solo in presenza di giusta causa, pena l'obbligo risarcitorio incombente sulla società.

In tale contesto, la responsabilità extracontrattuale fatta valere dai ricorrenti ed imputata agli amministratori di H spa non può essere invocata secondo la disciplina degli artt. 2394 cc e 2395 cc. Infatti, la responsabilità verso i soci o i terzi attiene al danno diretto arrecato dagli amministratori in ragione degli atti gestori dell'impresa, non potendosi sottacere che, in realtà, A e B non hanno fatto valere un danno incidente i loro diritti di soci ovvero un danno arrecato al loro patrimonio come soggetti estranei alla società, ma più propriamente il mancato guadagno determinato dalla revoca della delega retribuita. Inoltre, la responsabilità verso i creditori sorge in capo agli amministratori, a titolo extracontrattuale, in tanto in quanto siano compiuti atti gestori che abbiano determinato la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale e ove detto patrimonio sia divenuto insufficiente al soddisfacimento dei creditori medesimi, essendo così evidente che il danno lamentato dai ricorrenti, quali creditori della società, non è affatto dipeso da un atto gestorio con cui si stato inadempiuto l'obbligo di conservazione del patrimonio dell'ente.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

Diversamente potrebbe opinarsi in riferimento all'invocata responsabilità *ex* art. 2043 cc, in quanto in astratto è configurabile un illecito aquiliano degli amministratori di H spa che, con la revoca non giustificata delle deleghe, hanno posto in essere un atto che ha contributo alla violazione degli obblighi incombenti sulla società a titolo contrattuale e relativi al rispetto delle deleghe revocate.

Ad ogni buon conto, deve osservarsi che non appare affatto pacifico che l'amministratore delegato possa lamentare la revoca senza giusta causa delle deleghe medesime in modo da poter legittimamente pretendere il risarcimento del danno subito. Sebbene il Tribunale di Milano abbia ritenuto che la revoca delle deleghe debba essere giustificata nell'ipotesi in cui esse accedano ad attività strumentali fondanti il raggiungimento dell'indirizzo gestionale dell'impresa (Trib. Milano 14.2.2004 e 12.5.2010), deve rilevarsi che la giurisprudenza maggioritaria esclude la necessità che la revoca debba essere sorretta da giusta causa, ben potendo l'amministratore delegato sopportare l'avocazione o la revoca della sola delega anche *ad nutum*.

Il fenomeno della delega è disciplinato dall'art. 2381 cc che prevede che il consiglio di amministrazione della società per azioni può delegare proprie attribuzioni ai propri componenti, determinando contenuto, limiti e modalità di esercizio, nonché impartendo direttive ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega, senza prevedere alcunché in riferimento alla necessità della giusta causa affinché l'avocazione o la revoca della delega possa essere effettuata senza esporre la società all'obbligo risarcitorio, come diversamente previsto dall'art. 2383 cc che regola, invece, la revoca dell'incarico amministrativo. Sul presupposto che l'atto di delega è atto organizzativo interno della società non necessitato, diversamente dalla nomina degli amministratori, nonché in ragione della circostanza che, anche in caso di delega, il potere gestorio rimane affidato all'organo delegante che può "avocare" a sé quanto delegato, nonché della circostanza che l'art. 2381 cc non riproduce, in caso di revoca della delega, la disposizione dell'art. 2383 comma 3 cc in tema di revoca dell'incarico amministrativo, deve concludersi che la revoca della delega possa intervenire anche *ad nutum* e che il difetto di giusta causa non comporta obbligo risarcitorio.

La stessa giurisprudenza di merito nega il diritto al risarcimento del danno in caso di revoca senza giusta causa della delega (Trib. Milano 16.10.2006 e Trib. Napoli 9.1.2002).

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

Altra questione appare essere quella relativa alle modalità della revoca che, seppure può intervenire senza giusta causa, deve tuttavia essere tale da non ledere la reputazione del soggetto revocato. In particolare, A ha lamentato come C componente del CdA di H spa avrebbe affermato per giustificare la revoca che il ricorrente sarebbe stato "colluso con clienti e fornitori". Detta circostanza risulta comprovata unicamente dalla succinta dichiarazione scritta di certi M e N che indicano come alla loro presenza C avrebbe fatto l'affermazione indicata. Ebbene, visto il conciso contenuto della dichiarazione riporta, appare difficile apprezzarne il significato offensivo ove non collocata nel contesto del colloquio avuto dai due agenti con l'amministratore C.

di modo che, in difetto di ulteriori elementi di prova deve escludersi la sussistenza del danno lamentato a cautela del quale parte ricorrente ha chiesto provvedimento di sequestro.

Quanto all'affermata illegittima modifica dello statuto di H spa in forza del quale i soci, abusando dalla loro posizione di maggioranza, avrebbero deliberato, impedendo agli allora soci di minoranza A e B di esercitare l'azione sociale di responsabilità *ex* art. 2393 *bis* cc, pur essendo pacifico che detta deliberazione è stata annullata con lodo arbitrale, proprio per il vizio indicato, la questione sottesa all'azione cautelare è se detta deliberazione abbia arrecato pregiudizio al patrimonio dei soci, a mente dell'art. 2395 cc invocato dai ricorrenti. Ora, nel corpo del ricorso cautelare è affermato che la preclusione della possibilità da parte dei soci di minoranza di esercitare l'azione sociale del socio, così permettendo al CdA di proseguire nella pessima gestione sociale, senza possibilità di censura per il soci di minoranza fino a ripristino dell'originaria previsione statutaria, sottende ovviamente il compimento di atti gestori da parte degli amministratori che abbiano pregiudicato il patrimonio della società, essendo così ovvio, per quanto già detto in riferimento alla carenza di legittimazione passiva di H spa relativamente alla domanda di risarcimento per revoca delle deleghe, che soggetto danneggiato sia la stessa società a tutela della quale sarebbe stata preclusa ai soci di minoranza l'azione sociale *ex* art. 2393 *bis* cc. Ciò chiarito, appare ovvio che la

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

richiesta di concessione del sequestro conservativo proposta nei confronti degli amministratori di H spa a cautela del credito risarcitorio fondato sulla prospettata azione *ex* art. 2395 cc appare del tutto priva di *fumus boni iuris*, posto che in tale prospettiva qualsivoglia danno sopportato dai soci di minoranza non può che reputarsi danno indiretto alla loro partecipazione, essendo pacifico che il danno che il socio può lamentare verso l'amministratore responsabile di *mala gestio* è unicamente quello diretto.

Quanto al mancato pagamento da parte di H spa delle spese di funzionamento del procedimento arbitrale all'esito del quale la deliberazione assembleare è stata annullata, deve condividersi quanto affermato dal primo Giudice, ben potendo gli impugnanti vantare titolo esecutivo onde ottenere soddisfazione del credito, venendo a mancare così il *periculum in mora*, tenuto conto della stessa eseguita del credito in questione.

Venendo a considerare le doglianze mosse, in particolare, da A circa il diniego di gradimento alla vendita delle proprie azioni, deve osservarsi che la richiesta cautelare muove dal presupposto che l'art. 6 dello statuto di H spa sia inefficace in forza dell'art. 2355 *bis* cc posto che essa, in caso di diniego del gradimento del soggetto terzo al quale il socio intenda cedere le sue partecipazioni, non prevederebbe l'obbligo a carico della società o degli altri soci di acquistare le azioni offerte dal socio ovvero il suo diritto di recesso, cosicché non avendo gli amministratori proceduto che a negare il gradimento, senza predisporre alcunché per l'acquisto delle partecipazioni da parte dei soci o della stessa società ovvero alcunché per il recesso, si sarebbe integrata una condotta illecita di cui dovrebbero rispondere società, amministratori e soci di essa, tenuto conto che il diniego del gradimento sarebbe stato confermato in sede assembleare.

Per la verità, la disposizione normativa richiamata prevede unicamente l'inefficacia delle clausole statutarie di "mero gradimento", ove non siano contestualmente previsti i correttivi rammentati, mentre l'art. 6 dello statuto di H Spa prevede solamente come l'organo amministrativo, nell'interesse della società, possa negare il trasferimento del pacchetto azionario, motivando il diniego. Pur potendosi reputare

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

clausole di mero gradimento quelle che prevedano e consentano il libero trasferimento delle azioni solo ad altri soci o alla società, vista anche la previsione della prelazione, non essendo sufficiente a ritenere di gradimento non mero quelle clausole che indichino come l'organo amministrativo debba motivare il diniego, essendo invece necessario l'individuazione statutaria predeterminata dei criteri in forza di quali il gradimento stesso debba essere concesso o negato, nel caso di specie, essendo affermata l'inefficacia della clausola statutaria, in forza del disposto normativo richiamato, non si vede quale danno abbia potuto sopportare il ricorrente che ben avrebbe potuto cedere a terzi le proprie partecipazioni azionarie, senza che il diniego degli amministratori, riaffermato in sede assembleare, potesse in alcun modo rendere inefficace ovvero inopponibile il trasferimento nei confronti della società, avendo mancato parte ricorrente di allegare e provare che, in ragione di detta condotta dell'organo amministrativo e dei soci di H Spa, il terzo disponibile all'acquisto abbia rinunciato ad esso, nonché avendo mancato di provare che in ragione della perdita della possibilità della cessione egli abbia sopportato effettivamente un danno in termini di ridotto valore della propria partecipazione con impossibilità di ricollocare sul mercato la medesima alle stesse condizioni contrattuali perdute.

Venendo a considerare le richieste cautelari inerenti alle vicende societarie che riguardano I srl, va subito segnalato come, a dispetto del chiaro richiamo alla responsabilità degli amministratori e soci per il danno arrecato alla società operato dai ricorrenti in riferimento all'azione di merito *ex* art. 2476 cc rispetto a cui la tutela cautelare sarebbe strumentale, A e B argomentano nel proprio ricorso introduttivo anche in ordine al *periculum in mora* che giustificherebbe l'adozione della misura ai danni di I medesima.

Ancora una volta appare del tutto evidente il difetto di legittimazione passiva della società che, ovviamente e nella fattispecie normativa rammentata, deve reputarsi soggetto leso dalla condotta gestoria illecita dell'organo amministrativo.

Di converso la legittimazione passiva compete a C, amministratore di I, così come compente ai soci della stessa società che rispondono

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

solidalmente con l'amministratore ove abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. Così, appare ben possibile che i soci esercitino l'azione di responsabilità verso gli amministratori e verso gli altri soci della società, ove la condotta gestoria abbia recato loro danno. Tuttavia, detto danno deve potersi qualificare come pregiudizio direttamente sopportato dalla condotta illecita, secondo il dettato degli artt. 2395 cc e 2043 cc, non essendo ammissibile pretendere un risarcimento relativo ad un pregiudizio indiretto del socio, pregiudizio cioè dipendente dalla lesione patrimoniale sopportata direttamente dalla società.

In realtà le condotte illecite imputate all'amministratore e, in concorso, ai soci di I sono evidentemente idonee a produrre danno all'integrità del patrimonio della società e solo indirettamente ai soci, tanto che significativamente, nel ricorso per cautelare, A e B hanno indicato quale pregiudizio da risarcirsi in loro favore, risarcimento meritevole di cautela, il mancato incasso dei crediti della società ed il valore della loro quota (vedasi pagine 26 e 27 del ricorso introduttivo). Indipendentemente dalle motivazioni rese dal Giudice di prime cure, anche le pretese proposte dai ricorrenti a cautela di un rivendicato proprio personale credito risarcitorio vantato nei confronti di amministratore e soci di I debbono essere rigettate per gli assorbenti motivi enunciati.

Infine, deve osservarsi che l'ordinanza oggetto di reclamo ha condannato parti ricorrenti a pagare in favore delle società convenute l'importo complessivo di euro 5.000,00.=, non potendo certo intendersi detta pronuncia come volta a riconoscere la liquidazione indicata in favore di ciascuna delle due società. Ove H spa e I srl avessero voluto ottenere pronuncia diversa e collimante alla loro richiesta di liquidazione dell'importo indicato per ciascuna di esse, avrebbero dovuto tempestivamente proporre reclamo sul punto che, di converso, è mancato.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab

Il rigetto del reclamo espone A e B al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, spese che vanno liquidante in favore di ciascuna società, pur tenendo conto del limitato impegno difensivo del loro procuratore speciale e vista la sostanziale comunanza di difese, e che vanno liquidate in favore degli altri convenuti, costituitisi in sede di reclamo con un unico atto difensivo dal limitato contenuto argomentativo.

In ogni caso, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta la reclamante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il reclamo.

P.Q.M.

rigetta il reclamo;

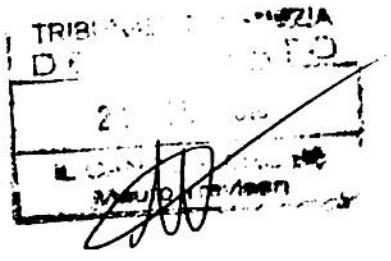
condanna i reclamanti A e B al pagamento delle spese di lite che si liquidano in favore di H spa e I srl nell'importo di euro 3.500,00.= ciascuna, ed in euro 3.000,00.= in favore degli altri reclamanti, il tutto oltre accessori di legge;

dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta la reclamante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il reclamo.

Si comunichi.

Venezia, li 18.2.2016

Il Presidente



www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: TREVISAN MAURO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 56bab